

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 242

10 dicembre 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MAZZA, MEZZETTI

PROGETTO DI LEGGE PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 31 MARZO 2005

Oggetto consiliare n. 4230

RELAZIONE

La necessità di apportare alcune correzioni allo Statuto vigente della Regione Emilia-Romagna appare evidente ai proponenti di questo "Progetto di legge per la modifica dello Statuto della Regione Emilia-Romagna".

Senza mettere in discussione i capisaldi dello Statuto stesso, il Preambolo e i Titoli che riguardano i Principi e la Partecipazione, i proponenti intendono richiamare l'attenzione dell'Assemblea legislativa regionale sulla necessità di approvare alcune modifiche per rendere più coerente il ruolo legislativo, di indirizzo e di controllo dell'Assemblea legislativa.

È del tutto evidente che il raggiungimento di questo obiettivo, nel rispetto della Costituzione e delle norme legislative nazionali, è anche affidato alla verifica delle norme approvate, Statuto e Regolamento dell'Assemblea legislativa, e alla possibilità di un loro affinamento sulla base della loro concreta applicazione e delle resistenze che si registrano verso l'ispirazione culturale che tende ad affermare il ruolo di rappresentanza dell'Assemblea legislativa eletta contemporaneamente e dallo stesso corpo elettorale che elegge il Presidente della Regione.

Lo stesso numero dei componenti dell'Assemblea legislativa non può prescindere da un collegamento con l'andamento della popolazione e dalla chiara definizione delle funzioni dell'Assemblea stessa.

Senza questi saldi punti di riferimento la discussione rischia di portare acqua al mulino di chi pensa di fare leva su spinte populistiche per ridurre il ruolo della democrazia rappresentativa, prevista dalla nostra Costituzione, per sostituirla con il presidenzialismo monocratico.

I proponenti sono consapevoli che il raggiungimento di questo obiettivo possa essere facilitato anche dall'arroganza di quanti eletti non credono al rapporto democratico con gli elettori e usano l'istituto elettivo come un feudo per i loro interessi personali e di ristretti gruppi di potere.

Per questa ragione i proponenti concepiscono la funzione elettiva come un servizio a termine e non come una professione a cui si accede per un periodo infinito.

Illustrazione sintetica delle motivazioni delle modifiche proposte

Articolo 1

Con il presente articolo si conferma l'importante scelta di

un confronto annuale con il Presidente della Giunta sulle scelte prioritarie in attuazione del programma elettorale per l'anno successivo e si afferma che tale discussione e gli indirizzi conseguenti si svolgano in tempo utile per contribuire alle scelte di bilancio che la Giunta sta elaborando.

Articolo 2

Con il presente articolo si evidenzia tra i compiti dell'Assemblea anche la funzione di decisione in merito ad accordi raggiunti dalla Giunta o dal suo Presidente che avranno effetti finanziari sul Bilancio di previsione o sul Bilancio triennale negli anni successivi a quello di sottoscrizione dell'Accordo stesso.

È del tutto evidente che l'obiettivo non è quello di impedire atti di tale rilevanza ma di evitare che l'Assemblea legislativa negli anni successivi si trovi in una situazione finanziaria non prevista o ancora peggio non approvi il Bilancio perché non condivide gli impegni assunti senza il suo responsabile coinvolgimento al momento della formazione della decisione.

È del tutto evidente che, al di là della prima impressione, questo articolo punta a determinare le condizioni di una stabilità di governo nel rispetto delle reciproche competenze.

Articolo 3

In questo articolo si affronta il problema della composizione dell'Assemblea legislativa.

Come si evince dagli altri articoli i proponenti operano per un ruolo equilibrato e responsabile dell'Assemblea legislativa in relazione con la funzione esecutiva della Giunta.

Va comunque evidenziato che numero degli assessori è anch'esso variabile ma senza un chiaro riferimento al numero della popolazione o dei Consiglieri regionali.

Comunque, proprio per la funzione di rappresentanza dell'Assemblea regionale si propone di riprendere quanto già era previsto nella legge nazionale che regola la materia: collegare il numero dei Consiglieri alla crescita della popolazione regionale e fare riferimento ai dati delle anagrafi comunali invece che all'indagine decennale dell'ISTAT.

La tabella proposta è di per sé evidente e non ha bisogno di commenti.

Si sottolinea comunque che prima di tutto interessa il metodo perché evidenzia che l'Assemblea è un corpo vivo e non un luogo indifferente alla società che cambia, mentre sui numeri c'è la massima disponibilità a cambiare la proposta sulla base di un confronto serio sulle funzioni dell'Assemblea legislativa. Quello a cui non si è disponibili è la liquidazione del problema al solo fatto numerico.

Inoltre si invita il lettore a correlare questo articolo con l'articolo 7 con cui si propone di ridurre di fatto il numero complessivo degli organi regionali.

Articolo 4

Con questo articolo si ripristina un principio già presente negli atti precedenti. Nella sostanza si afferma che le cariche elette per il funzionamento dell'Assemblea legislativa sono a termine e che vanno rinnovate a metà del mandato assembleare. Anche questo era un principio presente negli atti precedenti e abbiamo verificato l'opportunità di reintrodurre questo metodo.

Articolo 5

L'articolo prende atto di quanto già avviene, dà legittimità statutaria alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e ne regola le funzioni e il suo funzionamento.

Articolo 6

Con questo articolo si propone di ridurre il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

Articolo 7

L'articolo permette al Presidente dell'Assemblea legislativa di valutare gli atti che riceve per la iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa e di decidere in merito.

Se il Presidente ritiene che gli atti non siano coerenti con lo Statuto e il Regolamento può rinviare gli atti al proponente che dopo tre giorni può richiedere l'iscrizione evidenziando le modifiche o motivando le ragioni della ripresentazione dell'atto precedente. Inoltre il Presidente può rinviare gli atti che a suo avviso non siano coerenti con gli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea.

Nella sostanza si riconosce il diritto di valutare la ricevibilità degli atti, oggi negato.

Comunque, per evitare una situazione di impasse e ogni possibile velato ostruzionismo si riconosce comunque il potere di richiedere l'iscrizione senza alcun altro intoppo con il dovere di relativa motivazione.

Articolo 8

Con questo articolo si vuole evidenziare che la possibilità di ridurre il numero complessivo delle persone componenti degli organi istituzionali definendo il numero degli assessori scelti tra i Consiglieri eletti: oggi sono solo due.

Lo Statuto attuale prevede un numero massimo di 62 persone: 1 presidente, 1 sottosegretario, 50 consiglieri e 10 assessori.

Con questa proposta il numero massimo sarebbe di 62 persone: 1 presidente, 1 sottosegretario, 55 consiglieri e 5 assessori non consiglieri.

I proponenti sono consapevoli del limite di questa proposta e sono disponibili a valutare altre ipotesi compresa quella di fare riferimento al numero minimo oggi previsto nello Statuto e di collegare il loro possibile aumento all'andamento della popolazione, come per i consiglieri.

Articolo 9

Con questo articolo si propone di dare valore statutario alla scelta già compiuta dalla Regione di evitare la cumulabilità delle indennità di carica istituzionale.

Articolo 10

L'articolo che si propone di introdurre pone l'obiettivo di una maggiore trasparenza e controllo del rapporto tra le decisioni programmatiche assunte dall'Assemblea legislativa e la loro attuazione da parte della Giunta evidenziando in appositi tabelle sintetiche le scelte compiute e le postazioni finanziarie riferite al Piano pluriennale di riferimento approvato dall'Assemblea.

Articolo 11

L'articolo intende rafforzare l'obiettivo di unificare le leggi simili in atti unici limitando fortemente la possibilità di presentare proposte di legge che nello stesso articolato modificano leggi in vigore che regolano questioni del tutto diverse.

In ogni caso, se questo non fosse possibile per ragioni di urgenza amministrativa, si intende stabilire il principio che comunque le Commissioni competenti non possono essere "espropriate" del loro diritto di esaminare ed esprimere il loro parere di merito, previsto dallo Statuto stesso.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**

Alla fine del comma 2 dell'art. 28, aggiungere:

«prima dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale da parte della Giunta.».

Art. 2

Al punto 4 dell'art. 28, dopo il punto b) aggiungere:

«b bis) approva gli Accordi Territoriali e di Programma, come ogni altro atto, che comportano impegni finanziari diretti e indiretti nei Bilanci regionali per gli anni successivi a quello della loro sottoscrizione da parte della Giunta o del suo Presidente;».

Art. 3

Il comma 2 dell'art. 29 è così sostituito:

«1. L'Assemblea è composta dal Presidente della Giunta regionale e da un numero di Consiglieri dipendente dal numero degli abitanti della Regione.

2. Tale numero sarà stabilito dalla somma degli abitanti risultanti all'anagrafe dei Comuni, raccolte su base provinciale, al 31 dicembre del terzo anno successivo alle elezioni precedenti.

3. Nel caso di elezioni anticipate il numero degli abitanti farà riferimento ai dati delle ultime elezioni regionali.

4. L'Assemblea, oltre al Presidente della Giunta regionale, sarà così composta:

- fino a 4.000.000 di abitanti, 50 Consiglieri;
- fino a 4.500.000 di abitanti, 55 Consiglieri;
- oltre a 5.000.000 di abitanti, 60 Consiglieri.».

Art. 4

All'art. 33 è aggiunto il seguente comma:

«Le cariche dell'Ufficio di Presidenza, come quella di Presidente di Commissione, decadono dopo 30 mesi dalla loro nomina. L'Assemblea legislativa nella sua riunione immediatamente successiva provvede alle nuove nomine. I consiglieri uscenti possono essere rieletti.».

Art. 5

Dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 33 bis
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi

1. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi si riunisce

periodicamente e comunque prima della convocazione dell'Assemblea legislativa per concordare l'ordine del giorno, la data e le modalità di svolgimento dei suoi lavori.

2. Sulle questioni su cui non si raggiunge l'intesa unanime le decisioni sono delegate all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

3. La Conferenza, inoltre, discute sull'andamento generale dei lavori dell'Assemblea legislativa e sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti al fine di contribuire al miglior funzionamento dell'Assemblea stessa.

4. La Conferenza può approvare suggerimenti all'Ufficio di Presidenza.».

Art. 6

Al comma 2, al comma 3 e al comma 5 dell'articolo 33 le parole «questori» sono eliminate.

Art. 7

All'art. 34 è aggiunto il seguente comma:

«4. Il Presidente può rinviare gli atti che a suo giudizio non sono corrispondenti allo Statuto e alle indicazioni regolamentari. Può inoltre rinviare gli atti di Giunta a suo avviso non coerenti con gli indirizzi assunti dall'Assemblea legislativa.

Dopo tre giorni il proponente può reiterare la richiesta di iscrizione ai lavori dell'Assemblea evidenziando le modifiche o motivando le ragioni della ripresentazione dell'atto precedente.

L'atto è così iscritto all'O.d.G dell'Assemblea.».

Art. 8

L'ultima frase del comma 2 dell'art. 45 è così sostituita:

«Almeno la metà degli assessori sono scelti tra i Consiglieri regionali.».

Art. 9

Alla fine del comma 7 dell'art. 45, aggiungere:

«Le indennità di carica o conseguenti alla carica non sono cumulabili.».

Art. 10

Alla fine del punto c) del comma 2 dell'art. 46, aggiungere:

«evidenziando con apposite tabelle sintetiche le scelte

compiute e le postazioni finanziarie annuali riferite ai Piani pluriennali in vigore;».

Art. 11

Dopo il comma 2 dell'art. 50 è aggiunto il seguente comma:

«2 bis) I progetti di leggi relativi alla modifica di leggi regionali in vigore, di norma fanno riferimento a una sola legge o a leggi strettamente correlate e tali da essere parte di un testo unico, di cui all'art. 54. In ogni caso se il progetto prevede la modifica di più leggi in vigore gli articoli relativi sono assegnati in sede referente alla Commissione competente.».
